

COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA

LOTTO N° 1

Responsabilità Civile Terzi/Responsabilità Civile Dipendenti



S.B.A. BROKER S.R.L - Corso Italia, 135 -95127 – CATANIA

Tel. 095/372615 - Fax 095/371903

Iscrizione R.U.I. n° B000160637

e-mail: info@sbabroker.it Sito Internet: www.sbabroker.it



CAPITOLATO SPECIALE

Quanto indicato nel presente capitolato sarà prevalente sulle condizioni generali e particolari della polizza che ne conseguirà, pertanto, essendo parte integrante della polizza stessa si esprimerà in alcuni articoli come se già fosse una polizza.

Il Comune di Misterbianco dà avviso che i rapporti scaturenti a seguito dell'avvenuta aggiudicazione saranno intrattenuti dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria con la Società SBA Broker Srl., Broker del Comune di Misterbianco.

Il Comune di Misterbianco pagherà i premi al Broker il quale provvederà ai successivi adempimenti.

Il contratto sarà stipulato in forma Pubblica Amministrativa con spese per bolli, registrazione e diritti di segreteria a carico della Compagnia aggiudicataria.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ASSICURATO: il soggetto nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione;

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;

CONTRAENTE: il Comune di Misterbianco, soggetto che stipula l'assicurazione;

SOCIETA': l'Impresa di Assicurazione;

BROKER: chi esercita l'attività professionale di cui alla legge 792/84 così come modificata dal D. Lgs. N° 209/2005;

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso;

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

FRANCHIGIA: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

SCOPERTO: la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

COSE: sia gli oggetti che gli animali;

DANNO CORPORALE: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici, nonché il danno morale;

DANNI MATERIALI: ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa;

MASSIMALE PER SINISTRO: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, o che abbiano subito lesioni od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;

ANNUALITA' ASSICURATIVA: il periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza e/o di cessazione dell'assicurazione;

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA ai fini del conteggio del premio preventivo: tutti gli emolumenti fissi e ricorrenti annualmente erogati dal comune e concorrenti alla composizione del compenso;

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale al diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del c.c.

Art. 2) Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa indicato in polizza. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento e/o della comunicazione da parte del Broker dell'avvenuto incasso, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati al Broker, che provvederà agli adempimenti conseguenti, ferma restando la piena efficacia della copertura assicurativa. Si precisa che qualora il Contraente non effettui il pagamento entro l'ultimo termine di 60 giorni dalla data di decorrenza e/o scadenza, il Broker, a seguito dell'incasso del premio provvederà a comunicare l'avvenuto incasso alla Compagnia a mezzo telefax o telegramma e si impegna ad effettuare il relativo pagamento alla Società.

Il termine di pagamento delle annualità di premio successive è soggetto alle medesime modalità di cui sopra.

Si precisa che è in facoltà dell'Ente Contraente procedere al pagamento del premio in rate semestrali e sarà cura del medesimo Ente comunicare tale forma di pagamento all'atto dell'aggiudicazione.

Art. 4) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5) Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio ed in particolare nel caso in cui il Contraente assumesse la gestione di servizi diversi da quelli noti al momento della nascita della polizza.

Non rientra in queste ipotesi la naturale estensione della garanzia prevista dalla presente polizza, in quanto la Compagnia concorderà con il Contraente, riscontrato l'aggravamento, l'eventuale sovrappremio.

Nel caso in cui la Compagnia si avvallesse della facoltà di recesso prevista dall'art. 1898 del c.c., lo stesso si intenderà riferito all'intero lotto e non alle singole coperture cui l'aggravamento si riferisce.

Art. 6) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7) Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, la Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata al Contraente e al Broker .

Nel caso di recesso la Società dovrà rimborsare – entro 60 giorni - al Contraente il rateo di premio relativo al periodo di rischio non corso ed il recesso si intenderà riferito all'intero lotto e non al singolo contratto.

Art. 8) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Nell'ipotesi di variazione delle imposte di legge riferite al premio assicurativo, la Compagnia è obbligata a comunicare con lettera raccomandata le variazioni intervenute.

Art. 9) Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello territorialmente competente con la sede del Contraente.

Art. 10) Rinuncia alla rivalsa

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del c.c, salvo che il Contraente non eserciti tale diritto..

Art. 11) Denuncia di sinistro

In caso di sinistro deve essere fatta denuncia scritta e circostanziata, indirizzata alla Società o al Broker, nel termine di giorni 20 dal momento in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Comune Contraente ne sia venuto a conoscenza. Detto obbligo non sussiste nella ipotesi di cui all'art. 1913 del c.c. fermo restando il termine dei 20 giorni.

L'Assicurato/Contraente deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e le spese sostenute in tal senso saranno a carico della Compagnia, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del c.c.

Art. 12) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 13) Gestione delle vertenze di danno- Spese legali

La Società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale , civile e penale a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove non si provveda tramite l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, i legali ed i tecnici indicati dall'Assicurato e comunque riservandosi la facoltà di designare ulteriori legali di propria fiducia, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso ed al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già , in quel momento , deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 c.c.

La società non risponde di multe od ammende , né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

Art.14) Descrizione del rischio assicurato

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa che dalla presente polizza si intendono esclusi i danni derivanti da atti concernenti lo svolgimento delle attività amministrative degli Amministratori e dei Dirigenti dell'Ente.

Art. 15) Rischi assicurati

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 L. 12 giugno 1984 n.222.

b) Assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38 , per gli infortuni (comprese le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati dell'Assicurato, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a risarcire all'Assicurato le somme richieste dall'INAIL a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti , a titolo di maggior danno patrimoniale, dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
- 2) ai sensi del D. Lgs. N° 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento dei danni (danno biologico e danno morale compresi) che non rientrano nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38 , cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (comprese le malattie professionali), calcolata sulla base delle tabelle di cui al DPR 30 giugno 1965 n° 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione obbligatoria per legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione delle malattie professionali si riferisce esclusivamente alle malattie riconosciute come tali dall'INAIL, escluse, comunque, la silicosi e l'asbestosi.

La garanzia e' operante a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore alla stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione. La garanzia non vale per le malattie professionali che si manifestino o che siano denunciate dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della polizza o del rapporto di lavoro. Per questa estensione , il massimale indicato per la garanzia responsabilità civile dipendenti, rappresenta la massima esposizione della Società per più danni manifestatisi nello stesso periodo annuo di assicurazione. Questa garanzia non vale per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

Art. 16) Massimali di garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti

Responsabilità civile terzi : € 2.500.000,00=(euroduemilioicinquecentomila/00) per sinistro

Responsabilità civile dipendenti: € 1.500.000,00=(eurounmilioneecinquecento/00) per sinistro
con il limite di € 1000.000,00=(eurounmilione/00) per persona

Si precisa che in caso di sinistro che coinvolga entrambe le garanzie Rct ed Rc dipendenti , il massimo esborso della Società ammonterà ad € 2.500.000,00 (euroduemilioicinquecentomila/00)

Art. 17) Danni di serie

In caso di sinistri in serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. Il massimo risarcimento complessivo ammonterà ad € 2.500.000,00 (euroduemilioicinquecentomila/00)

Art. 18) Qualifica di terzo

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione dei dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, per i quali comunque opera la garanzia RCO di cui al precedente articolo. Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- I Componenti della Giunta Comunale ed i Consiglieri Comunali del Comune di Misterbianco;
- Il personale dipendente non soggetto all'INAIL;
- I dipendenti di altri enti mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
- Gli amministratori, sindaci e dipendenti, di Aziende autonome, Consorzi e Società formate o possedute dall'Assicurato;
- I lavoratori interinali
- Il personale impegnato in lavori socialmente utili (ex articolisti, L.S.U., ect.) ;
- I consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà dell'Assicurato, o da esso utilizzati, e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo.

E solo per lesioni corporali:

- i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
- il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
- il personale delle imprese di pulizia e manutenzione.

Art. 19) Precisazioni ed estensioni di garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa determinare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

a) Responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso o detenzione, di tutte le strutture e le infrastrutture, nonché di macchinari, di impianti, di attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare.

La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, e anche nel caso in cui siano indotti o azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età.

b) Responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati e dei relativi impianti, nonché dei beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti,

ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere, si precisa che l'Assicurato è esonerato dal comunicare l'elenco dei fabbricati nonché dei beni immobili, delle aree pubbliche e del territorio in genere, per i quali si farà riferimento agli atti ufficiali dell'Ente. Si precisa che tale garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili, fermo restando che gli stessi abbiano i requisiti minimi di agibilità o abitabilità stabiliti per legge.

- c) Responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a terzi conseguenti a lavori di manutenzione, ampliamento, dismissione di impianti, ect. e conseguente manutenzione e/o ripristino della sede stradale o dell'area ove sono stati effettuati i lavori medesimi, illuminazione pubblica, manutenzione di acquedotti e/o impianti fognari di propria competenza.

La presente garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia fissa per sinistro pari ad € 2.500,00 (euroduecentocinquanta/00).

- d) Responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del C.C. Tale garanzia si intende operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso o in usufrutto allo stesso Contraente. Sono compresi i danni derivanti dall'uso e guida di veicoli e mezzi meccanici in genere non soggetti all'obbligo della Legge 990 e successivi regolamenti.

- e) Servizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente.

- f) Danni cagionati ai veicoli di terzi e/o di dipendenti, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.

- g) Responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato stesso, esclusi i beni locati o in leasing, previa deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00=(eurocinquecento/00) e sino a concorrenza di € 13.000,00=(eurotredicimila/00) per ciascun danneggiato, con il limite di € 51.500,00=(eurocinquantunomilacinquecento/00) per anno assicurativo.

- h) Danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

- i) Servizio di infermeria e pronto soccorso .

- j) Responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore ed organizzatore di concorsi, manifestazioni, congressi, seminari, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre, fiere anche se organizzate da privati e sulle quali il Comune di Misterbianco esercita attività di vigilanza, esposizioni, gestione dei punti base per l'escursionismo, centri visita, gestione di sentieri – natura ed aree attrezzate, convegni e simili, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali gli organizzatori siano terzi.

- k) Responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da:

- dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato;

- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od enti.

- l) Responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di scuole di ogni ordine e grado, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, stabilimenti termali, impianti sportivi e ricreativi, giardini zoologici e simili, ancorché gestiti da terzi, compresa la responsabilità civile, di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis del c.c. e successive variazioni di cui alla legge 10/06/1978 n° 316, che si intende garantita fino a concorrenza di € 51.500,00=(eurocinquantunomilacinquecento/00) per sinistro e per anno assicurativo, con franchigia di € 250,00=(euroduecentocinquanta/00) per sinistro.

- m) In caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, l'assicurazione copre anche i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo.
- n) La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso il cliente per sottrazione, distruzione, o deterioramento delle cose depositate nelle cassettiere o presso il banco di ingresso delle sedi, che i visitatori sono tenuti a lasciare prima di attraversare i metal detector o altri impianti di rilevazione magnetica ai fini della sicurezza. La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori. I risarcimenti dovuti in forza della presente estensione di garanzia, sono corrisposti previa deduzione di una franchigia di € 250,00 (= euroduecentocinquanta/00) e massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 5.000,00 (= eurocinquemila/00).
- o) L'assicurazione è estesa al rischio dell'ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dei fabbricati e degli impianti. Qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
- p) Derivanti all'Assicurato per danni causati a terzi da Incendio dei fabbricati o cose di cui l'assicurato stesso sia proprietario e/o conduttore e/o detentore e di cui debba rispondere a qualsiasi titolo.
- q) Responsabilità civile per danni derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
La presente garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia fissa per sinistro pari ad € 1000,00 (euromille/00).
- r) Danni a cose sollevate, caricate o scaricate.
La presente garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia fissa per sinistro pari ad € 250,00 (euroduecentocinquanta/00) ed un massimo risarcimento di € 15.000,00 (euroquindicimila/00) per sinistro e di € 20.000,00 (euroventimila/00) per anno.
- s) Responsabilità civile per danni cagionati a terzi da Ditte che eseguono lavori a seguito di regolare stipula di contratto di appalto o subappalto con l'Ente ed a condizione che tali Ditte siano in regola con le norme di legge. Resta ferma la facoltà di rivalsa della Società nei confronti delle medesime Ditte.
- t) Sono considerati terzi , limitatamente alle lesioni corporali così come definite dall'art. 583 c.p., i subappaltatori e loro dipendenti.
- u) Responsabilità civile derivante all'Assicurato per la gestione di mense aziendali, compreso il rischio della somministrazione di cibi e bevande, della gestione di macchine distributrici di cibi e bevande. La copertura è operativa anche per effetto di errori o difetti nella conservazione, preparazione, manipolazione, confezione, somministrazione o spaccio di generi venduti.
La presente garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00 (euroduecentocinquanta/00).
- v) Responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro, da persone non dipendenti dell'Assicurato , ivi compresi corsisti, stagisti , obiettori di coscienza , volontari e simili, della cui opera l'Assicurato si avvale per lo svolgimento della sua attività.
- w) Responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti. Tale garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 50.000,00 (eurocinquantamila/00) per sinistro ed il limite massimo di € 75.000,00 (eurosettantacinquemila/00) per anno assicurativo.
- x) Responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni derivino da lavori che implicino sottomurature. Tale garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 20% ed il minimo di € 2.500,00 (euroduemilacinquecento/00).

Art. 20) Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore di proprietà del Comune, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, soggetti alla legge n° 990/69 e successivi regolamenti;
- b) da furto;
- c) cagionati da opere ed installazioni eseguite dall'Assicurato e di proprietà di terzi per danni verificatisi dopo la consegna;
- d) cagionati da merci e prodotti fabbricati dall'Assicurato per danni verificatisi dopo la consegna a terzi. Sono tuttavia compresi i danni cagionati da stampati e documenti, articoli di cancelleria, promozionali, pubblicitari e simili;
- e) di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati conseguenti a:
 - inquinamento dell'atmosfera;
 - esalazioni fumogene o gassose;
 - inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da un fatto improvviso ed accidentale, fino a concorrenza di € 250.000,00=(euroduecentocinquantamila/00) per sinistro e per anno e soggetti ad una franchigia di € 15.000,00=(euroquindicimila/00) per sinistro.

- f) Conseguenti a violazioni di legge, illegittimità nell'adozione di atti amministrativi.
- g) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) da detenzione o uso di esplosivi;
- i) derivanti dalla presenza , uso, contaminazione, estrazione , manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto ;
- j) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici ;
- k) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile , ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
- l) derivanti da prodotti geneticamente modificati.

Art. 21) Regolazione del premio

Posto che il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante il periodo stesso negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società e comunque il premio corrisposto alla firma è da considerarsi come premio minimo comunque acquisito.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

La sospensione della garanzia di cui al presente articolo non opera se la Società Assicuratrice non ha provveduto, a mezzo lettera R.R., a mettere in mora l'Assicurato consentendogli 30 giorni per la comunicazione dei dati consuntivi.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo non può essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art.20 del D.P.R. 30.06.1965, n°1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 22) Elementi per il calcolo del premio

Il premio annuo lordo viene convenuto in base al preventivo delle retribuzioni annue lorde erogate dal Contraente quantificate in € 4.000.000,00=(euroquattromilioni/00)

Calcolo del premio : € 4.000.000,00 x _____ (tasso annuo lordo)

Art. 23) Franchigia

Si precisa che vengono pattuite le franchigie previste all'art. 19) del presente capitolato. Ove la franchigia non fosse espressamente stabilita, viene pattuito un importo pari ad € 1.000,00 (euromille/00).

Art. 24) Gestione sinistri di importi pari o inferiori alle franchigie

Si precisa che è facoltà dell'Ente Assicurato, gestire e liquidare direttamente i danni che rientrano nell'ambito delle franchigie pattuite dal presente capitolato.

Per tali danni l'Assicurato si obbliga, comunque, a trasmettere regolare denuncia alla Società, indicando nella stessa denuncia, se si avvarrà della facoltà sopra stabilita. Se l'Assicurato si avvale della facoltà di gestire direttamente il sinistro, l'Assicurato medesimo fornirà alla Società documentazione relativa alla liquidazione diretta del danno.

Nella ipotesi in cui non si giungesse ad accordi con il terzo danneggiato, l'Assicurato si obbliga a darne tempestiva comunicazione alla Società e si obbliga altresì a fornire tutta la documentazione acquisita durante la trattativa diretta del sinistro. La Società proseguirà la gestione del sinistro e in caso di liquidazione dello stesso, resta ferma la franchigia che rimarrà comunque ad esclusivo carico dell'Ente Assicurato.

Art. 25) Ambito territoriale

Le garanzie prestate si intendono operanti per il mondo intero.

Art. 26) Comunicazione sinistri

La Compagnia è tenuta a comunicare trimestralmente al Broker i dati relativi al numero dei sinistri denunciati, al numero dei sinistri liquidati, con il relativo importo per ciascun sinistro, ed il numero dei sinistri riservati, con il relativo importo per ciascun sinistro. Con riferimento alla facoltà di disdetta a seguito di sinistro, qualsiasi disdetta notificata della Compagnia si intenderà valida per l'intero lotto aggiudicato.

Art. 27) Emissione della polizza assicurativa

Il Broker provvederà a far emettere alle Compagnie di Assicurazione le polizze assicurative.

Il presente capitolato speciale d'appalto prevale su qualsiasi altra condizione generale e particolare di polizza, senza alcuna possibilità di deroga.

Ogni polizza dovrà essere sottoscritta, per la Compagnia aggiudicataria, dal Legale rappresentante oppure dal Procuratore della stessa e per il Comune di Misterbianco dal Legale rappresentante.

Il presente capitolato speciale d'appalto dovrà essere firmato in ogni sua parte.

Art. 28) Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune di Misterbianco e la Compagnia aggiudicataria ovvero tra quest'ultima ed il Broker, in ordine all'esecuzione del contratto, esclusa l'applicazione delle penali e dello scioglimento del contratto, essa verrà demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ed il foro competente sarà quello territorialmente competente con la sede del Contraente.

L'insorgere di qualsiasi controversia tra il Comune di Misterbianco e la Compagnia aggiudicataria ovvero tra quest'ultima ed il Broker incaricato non legittima la Compagnia a sospendere la copertura assicurativa.

Art. 29) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato, su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi derivanti da eventuali discordanze tra le Condizioni Generali e le Condizioni Particolari ed estensioni di garanzia della presente polizza, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 30) Decorrenza e durata del contratto

La presente polizza decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui l'Ente comunicherà l'inizio della copertura assicurativa, per il tramite del Broker, ed avrà durata di anni tre al termine dei quali cesserà automaticamente senza tacita proroga.

Fermo quanto sopra e' facoltà dell'Amministrazione richiedere alla Società Assicuratrice la proroga temporanea del contratto per la durata di almeno quattro mesi, il corrispettivo sarà pari al rateo di premio determinato in base alla tariffa annua del contratto scaduto e senza alcuna maggiorazione e/o sovrappremio per la durata temporanea della garanzia. Il premio dell'eventuale proroga verrà corrisposto con le medesime modalità previste dal presente capitolato.

Art. 31) Clausola broker

Ad ogni effetto di legge le Parti contraenti riconoscono alla SBA Broker Srl (in seguito detta più semplicemente Broker) il ruolo di cui alla legge 792/84 così come modificata dal D. Lgs. N° 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/ Assicurato è tenuto a fare alla società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- di riconoscere validità, ed inopponibilità, a tutte le comunicazioni fatte al Broker, limitatamente a quelle – o alle sole parti di esse – che abbiano per oggetto la tutela di interessi dell'Assicurato;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente/Assicurato ai sensi dell'art.1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art.118 D. Lgs. 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che per le somme incassate il Broker provvederà alla loro rendicontazione, trattenendo dal premio imponibile la propria remunerazione nella misura pari al 15%, secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori, e/o comunque secondo quanto stabilito dal presente capitolato speciale d'appalto;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto dell'Assicurato dal Broker.

COMUNE DI MISTERBIANCO

Offerta per la gara del giorno _____

Allegato A = Lotto n. 1

- Responsabilità Civile Generale/ Responsabilità Civile Dipendenti

Tasso annuo lordo promille (cifre)
(lettere).....

Tasso _____ x € 4.000.000,00 (euroquattromilioni/00) Retribuzioni preventivate annue=
€.....

Totale premio annuo lordo (cifre) €
(lettere) Euro

Totale premio complessivo dell'offerta
triennale (cifre) €.....
(lettere) Euro.....

Percentuale di ribasso su base annua (cifre)
(lettere).....

Timbro e firma della Società

Luogo e data
